

Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n° 30/2022 RG

Roma, 19 aprile 2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI <u>LORO SEDI</u>

OGGETTO: D.M. del 21/12/2021 – Riduzione del prezzo del gas naturale – Non applicabilità all'essiccazione post raccolta.

È stato chiesto se gli aiuti alle aziende che impiegano forti quantitativi di gas naturale, in vigore dal 1° aprile, siano applicabili anche alle imprese che effettuano l'essiccazione post raccolta di prodotti agricoli.

Atteso che il provvedimento in oggetto riguarda le aziende che consumano più di 1 GWh/anno di gas naturale (circa 94.582 metri cubi), e che tale consumo è compatibile con un medio impianto di essiccazione alimentato a gas di rete, si ritiene utile approfondire la materia.

La norma prevede la riduzione di varie componenti del prezzo del gas, in relazione ai consumi, nel caso in cui l'impresa adotti, o si impegni ad adottare, comportamenti e tecnologie finalizzate alla certificazione o risparmio energetico.

Tuttavia l'art. 3 del decreto stabilisce che possono beneficiare dell'aiuto soltanto le imprese che hanno un codice di attività Ateco compreso fra quelli indicati nell'Allegato 1.

Fra questi non compare il codice 01.63 della classificazione Ateco, relativo all'essiccazione post raccolta (senza trasformazione), finalizzata alla messa in sicurezza del prodotto per la sua collocazione sul mercato.

L'Allegato 1 comprende invece altri codici di attività attinenti all'industria alimentare, fra i quali il 10.61, che riguarda però solo la molitura dei cereali: di conseguenza il beneficio non pare applicabile agli impianti che si limitano alla sola essiccazione.

Cordiali saluti

(Dott. Roberto Guidotti)